



## COMUNE DI SOZZAGO

Ordinanza n. 3/2025

**OGGETTO:** Disciplina della circolazione stradale in tutte le strade site nel territorio comunale, al fine di procedere alla manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata la necessità a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale in tutte le strade site nel territorio del Comune, al fine di poter realizzare i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.

Avute presenti le caratteristiche tecniche delle strade in questione e del traffico che vi si svolge;

Vista la necessità di ottenere l'istituzione della segnaletica stradale temporanea sopra indicata, al fine di poter procedere allo svolgimento dei lavori sopra citati;

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

Visto l'art. 38 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;

Visto l'art. 7 del Codice della Strada ed il relativo Regolamento d'esecuzione;

### ORDINA

L'istituzione della segnaletica stradale temporanea di "divieto di sosta con rimozione forzata", valevole, su tutte le strade site nel territorio comunale, nei giorni e nelle ore che verranno di volta in volta specificati sui pannelli integrativi da apporsi sotto il predetto segnale, ogniqualvolta se ne presentasse la necessità per consentire l'esecuzione dei lavori di installazione o manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

A cura del Comune di Sozzago si provvederà all'installazione della segnaletica stradale prevista dalla normativa vigente<sup>1</sup> e ad adottare ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sosta.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della Legge 241/90, si comunica che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente; il ricorso non sospende comunque la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. E' altresì ammesso, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

<sup>1</sup> Art. 21 D. L.vo 285/92, artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41 e 42 DPR 495/92, in conformità al D.M. 10 Luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottarsi per il segnalamento temporaneo".

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 Aprile 1993, . 285, come modificato dal Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ed inviata, per i provvedimenti di competenza a:

- ✓ Comando di Polizia Locale;
- ✓ Stazione Carabinieri Trecate;

Trecate, lì 24.06.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PIER ZANATTO

